

L'**EUTR** o European Timber Regulation (Regolamento (UE) 995/2010), recepita dalla relativa normativa nazionale di attuazione dell'EUTR (D.lgs 178/2014), vieta l'immissione sul territorio UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale.

Il soggetto su cui ricadono gli obblighi è l'**operatore**, ovvero colui che importa o immette per la prima volta sul mercato dell'UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.

L'operatore, che si tratti di legno nazionale o importato, è comunque tenuto ad esercitare la "**dovuta diligenza**" prima di immettere legno nel mercato dell'UE. Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.

L'operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo (MO).

L'operatore deve tenere un registro della dovuta diligenza di cui all'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti EUTR, le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio.

Per **dovuta diligenza** ai fini EUTR si intende un insieme di procedure e misure documentate che consente:

- l'**accesso a tutte le informazioni** concernenti l'approvvigionamento dell'operatore di prodotti EUTR di cui all'art.6 par.1 lett. a) del Regolamento (Fase I); importante concetto di ricostruzione documentale della supply chain dalla foresta, con:
 - nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
 - nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
- la **valutazione del rischio** che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale (Fase II);
- l'**attenuazione del rischio**, in modo adeguato e proporzionale, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile (Fase III).

Concetto di illegalità: legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel paese di produzione (Art. 2.1.g Reg. n. 995/2010) per quanto concerne le seguenti materie:

- a) diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati (uso del suolo, contratti o accordi di concessione);
- b) i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname (contratti, documentazione IVA, ricevute ufficiali, etc.);
- c) il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo di legname (piani di taglio, autorizzazioni dell'Autorità competente, relazioni finali sul taglio, etc.)
- d) i diritti legittimi di terzi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname (VIA, piani di gestione, etc.);
- e) in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale documenti commerciali, licenze di import/export, ricevute tasse doganali, etc.);

La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i seguenti criteri:

- comprendono tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;
- specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco sono effettuati periodicamente da altre parti terze;

- prevedono mezzi, atti a rintracciare il legno prelevato, in conformità alla legislazione applicabile, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento

Poiché il regolamento EUTR vieta l'introduzione sul mercato UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, la dovuta diligenza deve essere effettuata PRIMA dell'approvvigionamento dei prodotti e quindi precedentemente alla prima immissione sul mercato UE.

È una operazione precontrattuale, che si sviluppa con un'attività di indagine che il potenziale acquirente (o cessionario) svolge sui beni oggetto dell'operazione in base alle informazioni messe a disposizione dal venditore (cedente) al fine di individuare i potenziali rischi (economici, legali, fiscali o ambientali) dell'operazione.

Sebbene non esista un modello univoco di registro della dovuta diligenza, è fondamentale che, pur scelto a discrezione dell'operatore, la forma (as es. cartacea o elettronica) e la modalità (ad es. elaborato unico o struttura a fascicoli) riescano a dimostrare il percorso logico compiuto da parte dell'operatore per rispettare gli obblighi di Dovuta diligenza e consentano all'Autorità competente di verificarne il rispetto.

Il processo di attuazione di un Sistema di Dovuta Diligenza può variare da un'impresa all'altra, ma in ogni caso questo deve:

- essere facilmente accessibile
- rendere disponibili le informazioni necessarie alla valutazione del rischio;
- chiarire velocemente all'Operatore le decisioni da prendere;
- rendere visibili le decisioni prese;
- fornire un'oggettiva giustificazione alle decisioni prese;
- fornire un'evidenza aggiornata di quando sono state prese le decisioni e da chi;
- fornire un collegamento ai documenti usati a sostegno delle decisioni;
- fornire un supporto che permetta all'Operatore di essere in grado di ripetere il processo di valutazione del rischio

Gli **operatori EUTR** devono obbligatoriamente iscriversi al **Registro Imprese Legno** (RIL), previsto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 178/2014. È uno strumento che consente all'Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che immettono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predisporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n.995/2010. Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali. L'iscrizione al RIL ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010, il **commerciante** è definito come: "la persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (UE) legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno". In pratica, il commerciante è il soggetto che acquista legno e prodotti da esso derivati da un operatore che li ha precedentemente immessi sul mercato UE. Il commerciante deve essere in grado di identificare (tracciabilità) chi gli ha fornito il legno o i prodotti da esso derivati e a chi l'ha venduto (ad eccezione del consumatore finale) e mantenere queste informazioni per almeno cinque anni in appositi registri dove saranno riportati nello specifico i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture (tracciabilità).

I regolamenti prevedono le seguenti misure sanzionatorie generali:

1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore delle merci, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione;
2. confisca del legno o dei prodotti derivati;
3. immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale.

L'**EUDR** (Regolamento (UE) 2023/1115) non riguarderà solo il legno, ma sette tipologie di materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), e gran parte dei prodotti da esse derivati. Il nuovo regolamento comprenderà anche alcuni prodotti a base di legno attualmente non contemplati dalla Timber Regulation.

Ai sensi dell'EUDR i **commercianti** caratterizzati da dimensioni maggiori di quelle delle medie imprese sono a tutti gli effetti omologati agli **operatori** di cui condividono totalmente gli obblighi, inclusi quelli inerenti alla dovuta diligenza. Tale condizione riguarda le imprese con più di 250 occupati e fatturato o bilancio annuo totale rispettivamente superiori a 50 o 43 milioni di euro. Tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono, mettono a disposizione sul mercato comunitario o che esportano dall'Unione materie prime e prodotti regolamentati dall'EUDR, sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni di tale regolamento. Tra questi rientrano a pieno titolo i componenti della filiera foresta-legno italiana (imprese boschive, segherie, proprietari forestali, pioppicoltori, ecc.) che rivestono i già descritti ruoli di Operatore e Commerciante. Al pari di chi importa da Paesi extra UE, questi soggetti saranno pertanto tenuti ad effettuare la due diligence ed a presentare, all'autorità competente, la relativa dichiarazione di conformità dei prodotti che si accingono ad immettere sul mercato, anche se unicamente destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Nuove misure riguardanti la **dovuta diligenza**:

- Redazione e presentazione della **dichiarazione obbligatoria di dovuta diligenza** che l'operatore dovrà compilare e presentare all'autorità competente attraverso un sistema informatico predisposto dalla Commissione europea. L'atto della presentazione potrà essere delegato ad un **mandatario** di propria fiducia. Gli operatori che rientrano nelle categorie delle persone fisiche o delle microimprese possono incaricare come proprio mandatario un'azienda più grande posta a valle della catena di approvvigionamento. In ogni caso, tale delega non esonera dalla responsabilità della conformità dei prodotti.
- Procedure di dovuta diligenza obbligatorie non solo in caso d'importazione di prodotti regolamentati o di immissione sul mercato di legno e derivati d'origine nazionale (proprietari boschivi, pioppicoltori, imprese boschive, segherie, ecc.), ma **anche in caso di esportazione** extra UE degli stessi. Pertanto, **chi trasforma e chi esporta dall'UE prodotti regolamentati è sempre un operatore**.
L'operatore che è una PMI è esentato dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza.
- Aggiunta, alle informazioni di base (già stabilite dalla Timber Regulation) per la *due diligence*, della **geolocalizzazione** delle aree in cui è stato effettuato il prelievo legnoso e della **data o periodo di produzione** al fine di dimostrare l'estraneità dei prodotti da fenomeni di deforestazione e degrado forestale insorti dopo il 31 dicembre 2020.
- Premesso che la Commissione europea provvederà a dare indicazioni sul livello di rischio dei Paesi produttori e che per quelli meno problematici, si potrà condurre una dovuta diligenza semplificata (limitata alla prima fase d'accesso alle informazioni), la valutazione del rischio dovrà considerare, oltre ai noti criteri introdotti dalla Timber Regulation:
 - a. la rilevanza della deforestazione e del degrado forestale nel Paese di produzione della materia prima,
 - b. la presenza di popoli indigeni nell'area d'origine della materia prima, il livello della consultazione e cooperazione con essi raggiunte e le loro eventuali segnalazioni motivate riguardanti l'uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione;
 - c. le eventuali violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;
 - d. il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o connessi a fenomeni di deforestazione o degrado forestale.

Nuovi obblighi e procedure riguardanti l'operatore: oltre ai suelencati obblighi inerenti alla due diligence, rispetto alle prassi già consolidate nell'ambito della Timber Regulation, l'operatore dovrà:

- informarne immediatamente l'autorità competente ed i commercianti a cui ha fornito il prodotto, se viene a conoscenza di nuove informazioni che indichino il rischio di mancata conformità dello stesso;
- comunicare, alle aziende a valle della catena di approvvigionamento (dei prodotti che ha immesso sul mercato o esportato), tutte le informazioni necessarie (compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti) per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile;
- se ha dimensioni superiori a quella della media impresa:
 - a. dovrà elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne ampia diffusione, anche sul web;
 - b. dovrà nominare un responsabile della conformità EUDR a livello dirigenziale;
 - c. dovrà attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne volte al raggiungimento della suddetta conformità;
 - d. potrà fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate soltanto dopo aver accertato che la dovuta diligenza è stata esercitata correttamente. L'operatore dovrà includere i numeri di riferimento di tali dichiarazioni in quelle che si accinge a sua volta a presentare ed eserciterà la dovuta diligenza per le componenti dei prodotti che non sono già state oggetto di precedenti valutazioni;
 - e. in ogni caso **manterrà la responsabilità** per la conformità dei prodotti, anche se immessi sul mercato da terzi (ad es. quelli che hanno condotto la dovuta diligenza iniziale).

Nuovi obblighi e procedure riguardanti il commerciante: in linea di massima, i commercianti aventi dimensioni aziendali superiori a quelle delle medie imprese (definiti "**Commercianti non PMI**") vengono equiparati agli operatori di pari dimensioni e ne condivideranno gli obblighi suelencati. Invece, i commercianti aventi dimensioni aziendali inferiori a quelle delle medie imprese (definiti "**Commercianti PMI**") si limiteranno a:

- raccogliere e conservare le informazioni relative ai prodotti che intendono mettere a disposizione sul mercato (ad es. rivendere). Queste comprendono il nome, la denominazione commerciale registrata, l'indirizzo postale, di posta elettronica e web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti (e/o a cui loro stessi li hanno forniti), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti. Le suddette informazioni andranno conservate per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato e fornite, su richiesta, all'autorità competente;
- informarne immediatamente l'autorità competente, nonché i commercianti a cui hanno fornito il prodotto, se vengono a conoscenza di nuove informazioni riguardanti il rischio di mancata conformità del prodotto stesso.

Come per la Timber Regulation, l'**autorità competente** nel nostro paese per la materia prima legno è rappresentata dal MASAF che si avvale dei Carabinieri Forestali per l'effettuazione degli specifici controlli. L'EUDR prevede che ogni anno, le autorità competenti controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio, il 3% per i Paesi a rischio standard, l'1% per quelli a basso rischio.